

ALLEGATO A

Repertorio N. 465

Raccolta N. 351

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICINA ESTETICA ODONTOIATRICA.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la propria sede legale in Roma, Largo della Primavera, n. 40.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e

all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione SIMEO è un'Associazione apartitica, senza scopo di lucro.

L'Associazione è un ente di diritto privato, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione si impegna a promuovere attività culturali, assistenziali, ricreative e di formazione della persona, come specificato nel presente art.3.

Per raggiungere tali finalità l'Associazione intende svolgere:

- l'attività di formazione a tutti i livelli e in tutte le forme con e per conto di Enti pubblici e privati (universitari, scolastici, professionali ecc.);
- qualsiasi altra attività inerente agli scopi istituzionali dell'Associazione;
- creare gruppi di studio per l'approfondimento delle tematiche e delle metodiche di medicina , chirurgia, odontoiatria , medicina estetica e la

loro applicazione negli studi medici e odontoiatrici. Tutto quanto sopra

*Antonio...* *Roberto...* *Giuseppe...*  
*Luigi...* *Ricardo...* *Antonio...*



*Federica Maria Valdivia*

descritto include la ricerca e l'utilizzo di presidi tecnologici, farmaceutici, cosmetici e fitoterapici;

d) svolgere attività di consulenza tecnica e formazione a favore degli associati per tutte le materie oggetto dell'associazione;

e) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune degli Associati;

f) organizzare manifestazioni, incontri, scambi di informazione a livello nazionale e internazionale;


g) rappresentare, promuovere e intervenire presso gli organi e le autorità competenti a sostegno delle attività e delle ragioni degli associati;

L'Associazione si obbliga a pubblicare l'attività scientifica attraverso il sito web dell'associazione, aggiornato costantemente.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l'Associazione SIMEO potrà collaborare e aderire a consorzi e Associazioni con Organizzazioni non governative, Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali. L'Associazione SIMEO, al fine di accrescere l'efficacia della propria azione, potrà aderire con delibera dell'Assemblea dei soci a coordinamenti nazionali e internazionali accettandone le norme statutarie.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.



Art. 4 - Convenzioni e contributi

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti e organismi internazionali, nazionali (Stato, Regioni, Enti locali ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati e i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale a incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'Associazione ed i suoi rappresentanti legali dovranno tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia ed indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo; delle aziende pubbliche e private. All'Associazione e ad i suoi rappresentanti legali è fatto divieto di svolgere l'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'Associazione o comunque legati a essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2030, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea dei Soci.

*Antonio La  
L'Associazione*

*Fabrizio Brunosi  
Riccardo Brigato*

*Giuseppe Jannelli  
Alessandro Olivero*

*Federica Maria Valinucci*



Art. 6. - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Sindaci.

E' vietata qualsiasi retribuzione delle cariche sociali.

Non può essere nominato legale rappresentante, amministratore, o promotore e se nominato decade dal suo ufficio, chi abbia subito sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.



#### ASSOCIATI

##### Art. 8 - Qualifica degli associati

Possono essere ammessi senza limitazioni all'Associazione le persone fisiche, le Associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa, purchè in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta.

L'Associazione è costituita dai soci fondatori e i soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua fissata con delibera del Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, partecipano all'Assemblea degli associati e hanno diritto di voto.

Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti all'Assemblea costitutiva.

##### Art. 9 - Ammissione

Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta o attraverso la compilazione della domanda con l'area dedicata del sito dell'associazione, all'esame del Consiglio direttivo, il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.

*Orlando...*  
*Liana...*

*Federico Bocconi*  
*Riccardo Bufato*  
*Giuseppe...*  
*Luca...*

*Federica Maria Tallone*

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Inoltre l'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Art. 10 - *Recesso*

La qualifica di socio si perde per:

dimissioni, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione scritta;

morosità, dopo il mancato versamento della quota annuale entro 180 gg dall'inizio dell'annualità e per delibera del Consiglio direttivo;

- provvedimento di sospensione o radiazione dal proprio albo di appartenenza e/o interdizione dall'esercizio della professione deliberata dagli organi preposti;

- indegnità, deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell'Associazione.

- decesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - *L'Assemblea*

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci fondatori e ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 9 del presente statuto. È ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all'estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo mail con posta certificata


all'indirizzo PEC dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio annuale. Il termine può essere prorogato a non più di 180 gg qualora ci siano particolari ragioni dettate dalla struttura e organizzazione dell'Associazione. Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea e sino all'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente, sottoponendo alla discussione dell'Assemblea dei soci l'ordine del giorno programmato. L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta tramite affissione presso la sede dell'Associazione, lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, entro quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sui bilanci preventivi e consuntivi, sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. I bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'associazione.

All'Assemblea ordinaria spetta:

*Antonio Sestini*      *Fabrizio Boccia*      *Giuseppe Stucchi*  
*Luca Piccini*      *Ricardo Bonjato*      *Severino Chiaro*



*Federica Maria Baldinucci*

- la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l'approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio direttivo;

- l'elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché l'elezione del Presidente e del Vice Presidente fra i membri del Consiglio direttivo;

- l'approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell'Associazione;

- l'assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

All'Assemblea straordinaria è riservata:

a) la modifica del presente statuto;

b) lo scioglimento dell'Associazione;

c) qualsiasi delibera sia stata inserita nell'ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto. L'Assemblea delibera per alzata di mano.

#### Art. 12 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria dei soci per il periodo di tre (3) anni.

Il numero dei suoi componenti varia da tre a nove secondo delibera dell'Assemblea. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento o statuto di uno o più Consiglieri, se questo scende sotto al minimo di tre, l'Assemblea nella prima convocazione provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione, che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte in giudizio relativamente all'ordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Il Consiglio direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad altri soggetti espressamente incaricati.

Il Consiglio direttivo inoltre:

- delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all'Assemblea per ratifica;

- determina annualmente l'ammontare delle quote sociali.

- segue l'attuazione dei programmi dell'Associazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'Assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;

- delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce almeno una volta ogni mese su convocazione del Presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta e per alzata di mano dei presenti. Nel caso in cui un membro del Consiglio direttivo non partecipi a 2 riunioni consecutive del Consiglio direttivo, decade dalla carica.

#### Art. 13 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è nominato a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci, e rimane in carica per il periodo di tre (3) anni.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Federica Maria Talliwee*

*[Handwritten signatures]*  
Olyto...  
Lino P...  
Lino P...

*[Handwritten signatures]*  
Vittorio Bonanni  
Riccardo Brigato

*[Handwritten signatures]*  
Giuseppe...  
Alessandro...

Egli cura, salvo quanto specificato all'art. 11, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del

Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci. In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio direttivo concordando l'ordine del giorno con il Segretario;
- presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- rappresenta l'Associazione verso l'esterno.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo per il periodo di tre (3) anni rinnovabili.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e del libro dei soci.

Art. 15 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria dei soci per il periodo di un (1) anno.

Il numero dei suoi componenti varia da cinque a sette secondo delibera dell'Assemblea. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente del Comitato Scientifico, che dura in carica un (1) anno.

Il Presidente, sottoscrive pareri , accreditamenti, certificazioni, articoli e pubblicazioni secondo quanto deliberato all'unanimità dai membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato si riunisce anche attraverso videoconferenza e/o sistemi telefonici ed esprime pareri per iscritto anche attraverso lo scambio di corrispondenza.

Il Comitato Scientifico è composto da figure di spicco nell'ambito della medicina odontoiatrica ed estetica, professionisti, docenti , cattedratici , con almeno 25 anni di esperienza, con almeno 2 pubblicazioni scientifiche nell'ambito della medicina estetica. La verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico+scientifica, dovrà essere effettuato secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 16 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto dal presidente e da almeno due membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci.

Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico e finanziario. Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

Art. 17 - Dichiarazioni di assenza di incompatibilità esterne e di conflitti di interesse.

Chiunque sia stato nominato all'interno dell'associazione ovvero intenda candidarsi in una delle cariche previste e disciplinate dallo Statuto dell'Associazione, all'atto della nomina ovvero della candidatura o al più tardi entro la prima riunione dell'organo nel quale è stato eletto, deve



*[Handwritten signature]*

*Federica Maria Valdinucci*

*Antonio...*  
*Roberto...*  
*Riccardo...*  
*...*

presentare una dichiarazione in merito ai ruoli e alle attività da questo svolte, anche solo in via occasionale, che possano essere considerate in conflitto di interesse o incompatibili con le cariche che si intendono assumere o che sono state assunte all'interno dell'Associazione. La dichiarazione in forma libera dovrà contenere l'elenco completo dei ruoli o delle attività del singolo svolte potenzialmente incompatibili e/o in conflitto di interessi con la nuova carica che si intende assumere. La dichiarazione di assenza di incompatibilità potrà essere accompagnata da una nota esplicativa sulle specifiche caratteristiche del ruolo o dell'attività che possano nei fatti rendere tale attività o ruolo compatibile con la nuova carica, che si intende assumere.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 18 - *Amministrazione e Patrimonio*

Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative. Le quote sociali sono intrasmissibili. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Prima del quindici (15) dicembre di ogni anno, il Consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le quote associative per l'anno successivo.

##### Art. 19 - *Scioglimento e liquidazione*

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali determineranno le modalità di

liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di Associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Norme transitorie

In concomitanza con l'approvazione del presente statuto i soci fondatori provvederanno all'elezione a scrutinio segreto del Consiglio direttivo del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 21 - Contenzioso

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al Tribunale di Roma.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

*Luigi...*

*Fabrizio Boccucci*

*Stefano...*

*Riccardo...*

*Luigi...*

*Federica Maria Valdim...*

*Stefano...*

*[Signature]*

*[Signature]*

